

CORTE DI GIUSTIZIA

Ai lavoratori autonomi cittadini Ue spetta la disoccupazione

Marina Castellaneta ▶ pagina 3

LA SENTENZA DELLA SETTIMANA

di Marina Castellaneta

La disoccupazione a tutti i cittadini Ue lavoratori autonomi

Un cittadino dell'Unione europea che soggiorna regolarmente in uno Stato membro e che perde la propria attività come lavoratore autonomo ha diritto all'indennità di disoccupazione al pari dei lavoratori subordinati.

Lo afferma la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza C-442/16 (depositata il 20 dicembre 2017), con la quale è stata respinta un'interpretazione restrittiva a discapito dei lavoratori autonomi.

Al centro della controversia nazionale, un cittadino rumeno, che per cinque anni aveva esercitato l'attività di imbianchino, e il ministro della Protezione sociale irlandese. A causa della crisi economica, l'imbianchino non era più riuscito a lavorare e, quindi, aveva chiesto alle autorità di Dublino l'indennità di disoccupazione.

L'istanza era stata però respinta perché, proprio a causa della mancanza di lavoro, il rumeno non poteva considerarsi in linea con le condizioni previste dalla direttiva 2004/38 sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri: la mancanza

del presupposto – ossia l'attività lavorativa – aveva portato infatti alla perdita del diritto di soggiorno. Di qui l'azione giudiziaria, con la Corte di appello irlandese che, prima di decidere, si è rivolta agli eurogiudici.

Secondo la Corte di giustizia, l'articolo 7 della direttiva assicura il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nello Stato membro ospitante a ogni cittadino dell'Unione che sia un lavoratore subordinato o autonomo in quello Stato.

Nel caso in esame, è vero che il cittadino rumeno non era occupato, ma la direttiva prevede che il lavoratore possa conservare la qualifica se si trova in uno stato di disoccupazione involontaria «debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno», registrandosi presso un ufficio di collocamento.

La nozione di disoccupazione involontaria – osservano gli eurogiudici – non è limitata ai soli casi di lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di un'attività professionale autonoma, se causato da «ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica».

Non solo. Per Lussemburgo va considerato anche l'obiettivo della direttiva, che mira a rafforzare il diritto fondamentale di tutti i cittadini Ue alla libera circolazione e al soggiorno nel territorio degli Stati membri.

È vero che, in passato, i lavoratori autonomi e quelli subordinati erano trattati diversamente, con una disciplina contenuta in due diversi atti, ma la direttiva 2004/38 ha unificato le situazioni. È poi evidente – precisa la Corte – che trattare diversamente i lavoratori autonomi e quelli subordinati che si trovano nella stessa situazione di perdita di lavoro causerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, contraria all'atto europeo che punta a garantire il diritto di soggiorno a persone che hanno cessato di esercitare la propria attività professionale per mancanza di lavoro non dipesa da una propria scelta.

D'altra parte, il lavoratore autonomo, che non può più esercitare la propria attività per la crisi economica e che, però, ha già contribuito al sistema fiscale e sociale dello Stato membro ospitante, è in una situazione di vulnerabilità analoga a un dipendente licenziato. Quindi, ha pari diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MOTIVAZIONE

L'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un'attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l'attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l'ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.

